



TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

Il giudice

dato atto che l'udienza odierna, fissata per la trattazione del procedimento sopra indicato, è stata sostituita dallo scambio di note scritte, secondo il modello delineato dall'art. 83, comma 7, lett. h, del D.L. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020, come mod. dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020 e s.m.i.;

rilevato che nel termine assegnato le parti hanno depositato tali note;

che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 28766/2018) – ritenuto applicabile al contenzioso scolastico –, ove si contesti la legittimità del procedimento concorsuale, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione;

p.q.m.

ordina a cura della ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che aspirano alla nomina da parte dell'I.S. "Minutoli" di Messina per il corrente a.s. quale personale docente messi a disposizione e fissa l'udienza del 14.6.2022.

Messina, 26/04/2022

Il giudice
Valeria Totaro

